

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot.n° 2812 All. 8 lì, 22 AGOSTO 2006

Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico ROMA

OGGETTO: applicazione art.16 DPR 164/2002.-

La Direzione della casa circondariale di Messina il 19 agosto 2005, ha formulato al Provveditore Regionale della Sicilia un quesito in relazione ad una traduzione iniziata alle ore 08,00 e terminata alle ore 03,00 del mattino successivo, ovvero alle ore 02,00 (seconda ipotesi).

Il Provveditorato Regionale di Palermo, con nota n. 064104 del 27 settembre 2005, riscontrando la predetta nota, rispondeva che la questione trova applicazione nella normativa in materia di servizi di missione prevista dall'art. 16 comma 2 del DPR 164/2002 il quale prevede che in situazioni in tali sitazioni "il personale è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo".

Interpretazione da noi ritenuta condivisibile e rispondente a quanto previsto dalla previsioni normative vigenti.

Con nota del 31/10/2005 il coordinamento provinciale UIL PA Penitenziari di Messina, unitamente ad altra O.S., ha di conseguenza chiesto al Direttore dell'istituto ed al Provveditorato Regionale il calcolo di quanto dovuto al personale a titolo di arretrati per effetto delle predetta disposizione.

Il Provveditore Regionale con nota n. 001466 del 10/01/2006, invece di ribadire il parere espresso con la nota del 27/9/2005 succitata, ha stranamente risposto alle OO.SS. comunicando "che la questione è già stata sottoposta all'attenzione dell'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento al fine di conoscere se è stata già trattata in precedenza e se esistono in proposito eventuali pronunce di carattere generale".

Con nota n. 30335 del 25/1/2006 la Direzione Generale del Personale e della Formazione, rispondendo ad analogo quesito della casa circondariale di Caltanissetta (nota del 25/1 girata dal P.R.A.P. il 27/1, risposta 25/1 trasmessa 26/1 ???), contrariamente, disponeva che l'applicazione del comma 2 del citato art. 16 è da intendersi riferita "nell'ambito di una giornata solare" e che pertanto le ore espletate oltre le 24:00 devono intendersi compiute con il completamento del turno ordinario, ovvero retribuite quale lavoro straordinario con la successiva effettuazione dell'interno turno ordinario programmato.

Per effetto di tale interpretazione il Provveditore Regionale con la nota n. 7549 dell'1/2/2006 ha diramato tale parere nell'ambito della regione per la puntuale osservanza, revocando contestualmente ogni contraria e diversa precedente disposizione .

Per effetto di ciò la Direzione della casa circondariale di Messina con la nota n. 4574 del 6/2/2006 ha riferito che nessun rimborso è dovuto al personale e, anzi, disponendo, di contro, il recupero di quanto fruito "in più" dal personale a seguito della precedente nota n. 64104 del 27/9/2005 del Provveditorato Regionale.

Il coordinamento UILPA, ovviamente, con la nota n.19 del 7 febbraio 2006 ha contestato la disposizione di "recupero" poiché determinata da disposizioni emanate appunto dal Provveditorato Regionale, autorevole Dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria.

Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it

Dall'intera vicenda balza evidente agli occhi di chiunque che quando si è trattato di applicare una disposizione favorevole al personale (27/9/2005 PRAP) la Direzione ha avuto "*l'accortezza*" di proporre un quesito al Provveditorato, ritardando l'applicazione della disposizione, viceversa, quando si è trattato di disporre il recupero a danno del personale non ha esitato un attimo a dar corso alla disposizione.

Appare del tutto evidente, comunque, che l'applicazione dell'art. 16 comma 2 del DPR 164/2002 sia quanto meno controversa, al punto che due autorità della stessa Amministrazione hanno formulato pareri diametralmente opposti.

Premesso quanto sopra, ritenendo corretta la prima ipotesi formulata dal Provveditore Regionale della Sicilia, tenuto conto dell'insorgere del conflitto sulla corretta applicazione della citata norma contrattuale, si chiede l'esame della questione da parte della commissione paritetica prevista dal comma 3 dell'art. 29 del DPR 164/2002.

Nell'attesa di conoscere la data della convocazione porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale C. Eugenio Sarno



C'nione : taliana : avoratori : Lubblica : munimistrazione mussieri-enti pussuci-università : aziende autonome : comparto sicurezza Coordinamento Regionale Sicilia 08054 Barrellona Borro di Gotto (ME)

Coordinamento Regionale Sicilia 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Medici, 399

전 fax 6909799229 E-malf: Sicilia@polpenuil.it



Prot. 19/06

Barcellona P.G., h 07 FEBBARIO 2006

Dr. Calogero TESSITORE Direttore Casa Circondariale MESSINA

e p.c.

Dr. Orazio FARAMO Provveditore Regionale A.P. PALERMO

Oggetto: Applicazione della normativa relativa al servizio di Missione, DPR 164/02 Riferimento VS Nota n. 4574 del 6 febbraio 2006

La scrivente O.S. nel prendere auto di quanto comunicato dal DAP con la nota n. 30335-2006 del 26 gennaio u.s. e trasmessa a codesta Direzione dal PRAF Sicilia in data 1 febbraio 2006, prot. N. 7549, in merito a chiarimenti sull' applicazione della norma in oggetto, pur riservandosi di sollecitare ulterioti approfondimenti, a tutela dei diritti soggettivi degli operatori di polizia penitenziaria, non può che compiaccisi per la tempestività della comunicazione fornita alla scrivente O.S.

In ogni caso, a parere della scrivente O.S., la direttiva impartita dalla S.V. al Coordinatore NTP a mezzo della nota in oggetto richiamata in ordine al recupero "....entro il corrente mese quanto fruito in più dal personale operante" è palesemente illegittima in quanto le determinazioni assunte in merito derivano dall'applicazione delle direttive imposte da un Superiore Ufficio, ovvero il PRAP con nota n. 64104 del 27 Settembre 2005.

D'altro cauto, per coerenza, codesta Direxione avrebbe potuto, come fatto in precedenza, almeno proporte al PRAP e/o al DAP quesito in merito alla possibilità di applicazione di recupero retrosttivo di benefici accordati, ripetiamo, su disposizione del Sig. Provveditore Regionale, che riteniamo avesse ben inquadrato, in punto di diritto, l'esatta interpretazione della norma.

E' del tutto evidente, quindi, che se la S.V. dovesse ritencre dover reiterare Tordine del recupero" ai personale di polizia penitenziaria non potremmo che segnalare agli organi competenti l'inesatta applicazione di una norma che ha comportato indebito accollo spese per lo Stato e , conseguentemente, chiedere di accertare le eventuali responsabilità soggettive dei Funzionari che tanto hanno disposto in disarmonia con il dettato normativo.

In ogni caso la consolidata giurisprudenza esclude il recupero (e quindi la restituzione) di emolumenti e compensi ricevuti, nonchè eventuali prestazioni erogate in buona fede per erronea applicazione della norma, se non attraverso l'esposizione patrimoniale in solido dei Funzionari che hanno determinato l'erronea attribuzione dei benefici.

Cordiali saluti.

IL Segretario Regionale Coordinatore Francesco BARRESI





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa Circondariale Messina
UFFICIO DEL DIRETTORE

Prot004534

Messina, 05,02,2006

Afla Ufl.
Coordinamento Regione
Via Medici 399
98051 Barcellona
070-7777226,p.c.
Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
per la Sicilia
Ufficio della Segreteria e degli
Affari generali
PALERMO

Al Coordinatore NTP SEDE

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. senza del 31.10.2005.

Con riferimento alla nota sopra indicata e avente per oggetto "Applicazione della normativa relativa al servizio di missione.DPR 18.06.2002, n.164,art.16, co.2" si trasmette, in allegato, nota del PRAP di Patermo, prot. n. 7549-P/II dell' 1.02.2006, con la quale detto Ufficio trasmette la nota con cui il Dipartimento ha fornito una interpretazione ufficiale in merito all'applicazione della norma appena citata.

Pertanto, contrariamente a quanto richiesto da Codesta Sigla, nessun "rimborso" è dovuto dalla direzione al personale di P.P. "danneggiato".

Il Coordinatore NTP in indirizzo, nel garantire l'esatta applicazione delle direttive compendiate nella citata nota Dipartimentale, disporrà affinche sia recuperato entro il corrente mese quanto fruito in più dal personale operante presso il Nucleo a seguito delle indicazioni contenute nella nota Provveditoriale prot. n. 64104 del 27.09.2005.

Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è particolarmente gradita per pergere cordiali saluti.

IL DIRECTORE
Calogero Cessitore



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREFIONR CENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II - Sezione II.

TRATTAMENTO GETEDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIA BIA"

Prot. 3.

Rome 28 Mil.

7U-60AP-2000-25/01/2005-2030315-2008

REEDLA 1378 dal 25.01 2006

PRAP SICILIA 006262 - 27/1/2006 Settore : SPGP 2 Col-

ል እንደ እን የ እን የ

Alla Direzione della Casa Circondeniale di 93100 CALTANISSETTA

E, p.c.

Al Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria di PALERMO 90141

Oggetto: Casa Circonderiale di Caltanissetta, Richiesta applicazione art. 16, comma 2, D.P.R. 164/2002

Codesta Direzione con la nota che si riscontra chiede chiarimenti circa la valutazione del servizio svolto del parsonale del Corpo di polizia penitenziaria, in occasione di una traduzione, avolta nell'erro l'emporale di dua giornate, che ricutta nella ordinaria seda di servizio nelle prime ore del giorno successivo.

Al rignardo, si comunica ché il servizio svolto dal personale impiegato di scorta ad una traduzione effettuata con le modalité prospatiate da codesta Direzione, è ensi considerato:

- > Dall'orario di partenza all'orario di rientro in sede tempo complessivo del servizio di missione, remunerato con l'indennità oraria di missione (fino al 31/12/2005);
- > Dall'orario di partenza fino al completemento delle 6 oze turno di servizio giornaliero comprensivo del viaggio, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DPR. 18 giugno 2002, n. 164:
- > Dal rennine del tumo ordinario di servizio giornaliero e per la durata dell'antività lavorativa (custodià del determin), retribuito con il compenso per lavoro straordinatio;
- > Dal terreine dell'aniona levorativa fine alle ore 24.00 viaggio di rientro in soda svincolato dalla custodia del deternito, non retribuibile con il compenso per lavero straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell'indemittà orazia di missione si sensi dell'artió, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254;



Ministero della Giustinia

dalle ore 24,00 all'orario di rientro in scile, parte del servizio ordinario dei gineno successivo, so il servizio stesso è infectiore alle sai ore. Nel caso in cui il rientro in sede avviene, invece, dopo le ore 6,00 (00,00 - 6,00 timo ordinario di servizio), il servizio eccedente il tumo ordinario sarà remunerato con la maggiorazione dell'indennità oraria di missione (se sympolato dalla custodia dei detenuto) ed il personale è esonerato dall'espletamento del tumo ordinario previsto (es. 8,00 - 16,00) o dal completamento dello susso (es. 00,00 - 8,00).

Inolite, appara opportuno precisare che le disposizioni contenuta nell'articulo 16, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, travano applicazione esclusivamente in favore del personale che, nell'ambito di una giornata solare, viene invisto in servizio di missione per una durata superiore a quella del tumo ordinario di servizio giornaliero, comprensivo anche del tempo necessario per il viaggio. In tale circostanza il personale è esonemato dall'espletamento o dal completamento dal tumo di servizio che doveva effettuare. Nel caso in cui la "missione" viene svolta nell'arco umporale di due giornate solari, il servizio fuori sede deve essere distinto per ciascuma giornata solare (dalle ore 00,00 alla ore 24,00).

Infine, nel merito del questito, si comunica che il servizio svolto dal personale implegato di scorta ad una traduzione effettuata con le modalità prospettete da codesta direzione, è così considerato:

- dalle cre 8,00 alle cre 2,00 tempo complessivo del servizio di missione, celeolato dall'orario di partenza all'orario di rientro in sede, recumerato con l'indemnità craria di missione (fino al 31/12/2005);
- dalla ora 8,00 alle ore 14,00 tumo ordinario di servizio giocoslicco comprensivo dal vizegio, el sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254;
- dalle cre 14,00 allé oré 24,00:
- attività bavorativa, retribuita con il compenso per lavoro straoquinerio, limitatamente al tempo in cui la scorta assicura la custodia del detenuto;
- servizio fuori sede, retribuito con la massilorazione dell'indennità oraria di missione, limitatamente ai tempo trascorso in viaggio di rientro in sede svinoolato dalla custodia del detamto e non rembubblo con lo straordinario, ai sensi dell'art 6, comma 1, del D.P.R. 16 mazzo 1999, n.254;
- > dalle ore 00,00 alls ore 2,00:
- sarvizio ordinario del giorno successivo, nella misura di me ore;
- il personale interessato dovrà completere il tumo ordinerio di servizio (quatro ore di servizio), ovvero cilettrare l'intero huno di servizio minano (sei ore) ad avere diritto si pessurento del cumpenso per il lavoro succodinazio nomuno delle due cre in precedenza pressate (delle cos 00,00 alle ore 2,00).

IL DIRETTORP DELL'UFFICIO Datt Napale GASPARO

May

15/66



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

UFFICIO DELLA SEGRETERIA E DEGLI AFFARI GENERALI

PRAP SICILIA N.Prot. 001466 8/III Pakerno, 10/1/2006 98143 Paterano Via Marchese di Villabianca nº 70 Tel 091/7906011 Telefan 091/7906099

Alle Segreterie Regionali OO.88. Comparto Sicurezza
O.8.A.P.P. Via Sant'Euplio n° 164 98324 CATANIA

[FAX n° 095/551839]
U.I.L.P.A./Pen. Via Medici n° 399 98051 BARCELLONA P.G.

[FAX n° 090/9799226]

Oggetto: - Nota Segreterie provinciali Messina CO.SS. U.I.I. e O.S.A.P.P. n° senza del 31.10.2005 "Applicazione della normativa relativa al servizio di missione . D.P.R. 18.06.2002, n° 164 art. 16 comma 2".

- Nota Segretoria provinciale Messina O.S. U.L. nº 11 del 14.12.2005 " Sollecito nota unitaria n.s. datata 31.10.2005- Applicazione della normativa relativa at servizio di missone . D.P.R. 18.06.2002, nº 164 art. 16 comma 2".

Con riferimento a quanto rappresentato da cadeste sigle aindacati con le note citate in oggetto, ai fa presente che la questione relativa all'applicazione della normativa au servizi di missione del personale di Polizia penitenziaria, prevista dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 164/02, è sinta già sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Relazioni Sindacati dei Dipartimento al fine di conoscere se è stata già trattata in precedenza e se caistono in proposito eventuali prununce di carattere generale.

Nel fare riserva di comunicare precise notizie in merito a quanto sopra, si fa presente che in data ndierna questo Provvediturato ha sollecitato il suddetto Ufficio dipartimentale a comunicare le informazioni richieste.

Distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Dott. Orașio Fumuro

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio del Personale e della Formazione

RAP SICILIA "Prot. 007549.P/II alterno, 1/2/2006

Porta Elettropica

90143 Palettino – Via Marchese di Villabiliana, 10 Tel. (091)7906011 Telefen (091)7906099

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI

Alla Scuola di Formazione ed Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amm.ne Penitenziaria SAN PIETRO CLARENZA

Al Generale di Brigata Giuseppe Salerno Responisabile Ufficio Sicurezza e Tradusioni S E D E

Al Generale di Brigata Liborio Catalano Responsabile Settore Territoriale della Sicurezza e delle Traduzioni MESSINA

All'Ufficio della Segretaria e degli Affari Generali -Settore S/IV S E D R

ép.c.

Alia Direzione della Casa Circondariale CALTANISSETTA

OGGETTO: Casa Circonderiale di Calianissetta. Quesito in ordine all'applicazione art. 16, comma 2 del D.P.R. 164/2002.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per la pummale asservenza, la nota n. GDAP. 0030335-2006 del 26.01.2006 della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II – Sezione II – Trattamento giuridico ed economico "Polizia Penitenziaria" con la quale viene riscontrato il quesito posto della Direzione della C.C. di Caltanissetta in merito alla corretta applicazione dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 164/2002.

Per quanto sopra, ogni contraria e diversa disposizione deve intenderai revocata.

Il Provveditore Dr. Orazio Faremo

SEGRETERIE PROVINCIALI

Al Dr. Orazio FARAMO Provveditore Regionale A.P. per la Sicilia PALERMO

Al Dr. Calogero TESSITORE Direttore della Casa Circondanale di MESSINA

Oggetto:Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18.08.2002, n.164 art.16 comma 2.-

Egregio Provveditore.

la scrivente Segretoria Regionale, facendo riferimento alla nota di codesto Provveditorato n.064104-P/II datata 27/09/2005 ad identico oggetto, visto che a tuttora non ha adempiuto a tale provvedimento si chiede, contestualmente, che detta normativa venga applicata con retroattività, e cioè sin da quando è stata emanata.

Anteposto ciò, si esige il calcolo di tutto il servizio fuori sede, rientrando dopo le 24.00:

- 1. se coincide con un altro tumo di servizio prestato, da valutario come servizio straordinario effettuato (ore 6);
- 2. se coincide con il turno di riposo, da recuperare;
- 3. le ore già decurtate da restituire al personale con modalità previste.

Per tanto, chiediamo di voler intercedere presso la sunnominata Direzione affinché disponga, con urgenza, il rimborso di quanto compete al Personale di Polizia penitenziario danneggiato.

Nell'attesa di un cortese cenno di risposta si porgono Cordiali saluti.

Messina, II 31/10/2005

UILPA Penitenziari

Antonino PONATO

OSAPP

Minusteric della Jiustinia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

UPPICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

PRAP SICILIA N.Proc 064104 P/II Palermo, 27/9/2005

 $9285 c_{ee}$

90143 Palereno - Via Marchese di Villabignes, 19 Tri (091)7900011 Tearlos (093)7906099

PREZIONE CARA LANGUARMANE e p.c.
WEBBINA

B 3 QTT. 1095

Alla Direzione della Casa Circondariole **MESSINA**

Al Generale da Baigata Giuseppe Salerno Responsabile Ufficio Sicurezza e Traduzioni <u>S. E. D. E.</u>

Al Generale di Brigata Liborio Catalano Responsabile Settore Territoriale della Sicurezza e delle Traduzioni MESSINA

OGGETTO: Personale di Polizia Penitenziaria. Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18,06,2002, n. 164 art. 16 comma 2.

Quesito.

Con riferimento alla nota n. 6268/T del 19.08.2005, si prende atto del contenuto del quesito formulato a questo Provveditorato in merito all'applicazione del comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 e cioè:

1º caso: se il personale di P.P. inviato in servizio di missione in qualità di scorta di una traduzione che ha avuto inizio alle ore 08.00 del 10.08.2005 e termine alle ore 03.00 dell'11.08.2005 debba recuperare le 3 ore di servizio mancanti al completamento del turno dell'11.08.2005;

2º caso: se, invece, il termine del servizio di missione come sopra descritto avviene alle ore 02.00 dell'11.08.2005, il personale debba essere successivamente impiegato per il turno di servizio, per loro, già programmato con la retribuzione del relativo compenso per lavoro straordinario per le ore dalle 24.00 alle 02.00.

Al riguardo, si precisa che gli esempi ivi descritti attengono al servizio fuori sede evolto dal personale di Polizia Penitenziaria oltre la ourata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico.

Pertanto, si ritiene che trova applicazione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, impiegato come sopra descritto, l'art. 16 comma 2 del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 laddove prevede che "...è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai lini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.".

Per gli indirizzi cui la presente è diretta per conoscenza, si allega copia della nota in riferimento.

II Provveditore Dr. Orașio Faramo porvizi iscituriquall.

- 2. Il Fendo indicara al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 5, lettera 4), in particolare per attribuite compensi finalizzati a:
 - a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative:
 - b) fronteggiare particulari situazioni di servizio;
- compensare l'impiego in compità od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilita;
 - d) compensare la presenza qualificata;
- e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
- 3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articola 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16. Orario di lavoro

- 1. La durata dell'orazio di lavoro e' di 36 ore settimanali.
- 2. 11 personale invisto in servizio fuori sede che sia impiegato eltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi the del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonarato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello sresso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
- 3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenate inderogabili esigenze di servizio sia chiemato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorne destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale o' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
- 4. Al personale implegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno liboro coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulceriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 17.

Futela delle lavoratrici madri

- 1. Oltro a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternita", al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le sequenti disposizioni:
- a) esonero dalla sovrapposizione dei aurni, a richiesta degli interessati, tra conlugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
- b) osomoro, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
- e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per plu' di una giornata, sonza il consonso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anal che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni:
- d) esonero, a domando, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disablle ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- e) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorno interno, con figli fino al dodicesimo auno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola pin' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge:
 - f) divieto di impiegare la madre che fruisce doi riposi

2052

SEES

NINO